



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale Ordinario di Palermo

Avviso della conclusione delle indagini preliminari
e contestuale comunicazione ex art. 369 bis c.p.p.

nonché comunicazione della eventuale individuazione e nomina del
difensore d'ufficio per gli indagati che non abbiano nominato difensore
di fiducia

(artt. 97 c.p.p. , 28, 29 e 30 D.Lvo 271/89)

Il Pubblico Ministero dr. Francesco Gualtieri,
visti gli atti relativi al procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

- **MORACE Ettore**, nato a Napoli, il 06.06.1962, elettivamente domiciliato in Messina (Loc. Ganzirri), Via Consolare Pompea, nr. 223, difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Di Benedetto, con studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca, nr. 9, e dall'Avv. Lorenzo Contrada, del Foro di Roma,
- **MORACE Vittorio**, nato a Napoli, il 21.05.1941, residente in Valderice (TP), Via Vincenzo Sammaritano, nr. 28, elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore di fiducia, Avv. Luca Romano, sito in Napoli, Via Palepoli, nr. 21, difeso di fiducia altresì dall'Avv. Alfonso Furgiuele, con studio in Napoli, V.le Gramsci, nr. 13,
- **FAZIO Girolamo**, nato a Trapani, il 07.07.1954, ivi residente in P.zza Lucatelli nr. 1, elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore di fiducia, Avv. Michele Cavarretta, del Foro di Trapani e difeso di fiducia, altresì, dall'Avv. Franco Campo, del Foro di Trapani,
- **MONTALTO Giuseppe**, nato a Palermo, il 13.02.1971, ivi residente in via Peloritani, nr. 11, elettivamente domiciliato in Palermo, Via San Cristoforo, nr. 15, difeso di fiducia dall'Avv. Raffaella Geraci, del Foro di Palermo,
- **CARONIA Marianna**, nata a Palermo, il 07.11.1969, ivi residente in via Simone Cuccia, nr. 1, difesa di fiducia dall'Avv. Antonino Reina, del Foro di Palermo, con studio in Palermo, P.zza Giovanni Amendola, nr. 8,
- **SEVERINO Salvatrice**, nata a Palermo il 14/09/1955, ivi residente ed elettivamente domiciliata in Via Alessandro Telesino 10, difesa di fiducia dall'Avv. Beatrice Rinaudo, del Foro di Torino, con studio in Torino, Via Ernesto Lugaro, nr. 15,
- **VICARI Simona**, nata a Palermo, il 17.03.1967, ivi residente in Via Tommaso Maria Napoli, nr. 4/B, elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore di fiducia, Avv. Enrico Sanseverino, sito in Palermo, Via Duca della Verdura, nr. 17,

- **CROCETTA Rosario**, nato a Gela, l'08.02.1951, ivi residente in Via Laconia, nr. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore di fiducia, Avv. Vincenzo Lo Re, sito in Palermo, Via Scaduto, nr. 2/D,
- **FINOCCHIARO Massimo**, nato a Messina, il 23.06.1965, ivi residente in Via Industriale, nr. 105, elettivamente domiciliato in Messina, Via Argentieri, nr. 14, difeso di fiducia dall'Avv. Nunzio Rosso, del Foro di Messina, con studio in Messina, V.le San Martino, isolato 154, nr. 62,
- **BAGARELLA Sergio**, nato a Palermo, il 07.12.1957, ivi residente in Via Empedocle Restivo, nr. 70, difeso d'ufficio dall'Avv. Ivana Rigoli, del Foro di Palermo, con studio in Palermo, Via Marchese Ugo, nr. 52,
- **CIPOLLA Lucio**, nato a Palermo, il 19.12.1968, ivi residente in Via Pignatelli Aragona, 60, difeso d'ufficio dall'Avv. FABIO FRANCHINA foro di Palermo
Via Del Bersagliere N. 45 - PALERMO,
- **MICELI Elisabetta**, nata a San Giuseppe Jato, il 14.02.1961, residente in Palermo, Via C. Giarrizzo, nr. 16, difesa d'ufficio dall'Avv. d'ufficio Avv. FABIO FRANCHINA
foro di Pa Via Del Bersagliere N. 45 - Palermo -,
- **MONTELEONE Giacomo**, nato a Palermo, il 07.02.1952, ivi residente in Via Principe di Paternò, nr. 76, difeso d'ufficio dall'Avv. d'ufficio Avv. Fabio Franchina
foro di Palermo Via del Bersagliere N. 45 - Palermo -,
- **"Liberty Lines s.p.a."** (già denominata "Ustica Lines s.p.a."), partita I.V.A.: 01920660816, nr. REA: TP-105341, elettivamente domiciliata in Trapani, Via Serraino Vulpitta, nr. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa di fiducia dall'Avv. Giovanni Rizzuti, del Foro di Palermo,

sottoposti ad indagini per i seguenti reati:

MORACE Vittorio e SEVERINO Salvatrice

- A) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. perché, agendo, MORACE Vittorio, quale titolare della società di navigazione "Ustica Lines s.p.a." (in seguito ridenominata "Liberty Lines s.p.a."), e comunque quale Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione della predetta società,
- o per orientare stabilmente a vantaggio suo e della suddetta società le funzioni esercitate da SEVERINO Salvatrice, quale dirigente *pro tempore* dell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, preposta al Servizio 2 Trasporto Regionale, Aereo e Marittimo, quindi pubblico ufficiale, ed inoltre
 - o affinché la suddetta SEVERINO compisse più atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e, comunque, per averli già compiuti, nella specie:
 - curando, quale responsabile del procedimento, le intere procedure di gara indette con il bando individuato con codice CIG 019994255A, pubblicato sulla G.U.U.E. S159 del 19.08.2008 e sulla G.U.R.S. nr. 35 del 29.08.2008 e con il bando individuato con codice CIG 0326667621 - aventi ad oggetto l'affidamento per anni cinque del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri tra e

verso le isole minori della Sicilia – secondo modalità contrarie ai principi e alle norme, anche di derivazione comunitaria, concernenti i servizi di interesse economico generale ed in particolare quelli di trasporto marittimo, nella specie:

- elaborando le basi d’asta dei lotti in aggiudicazione utilizzando quali unici parametri di riferimento i costi di produzione relativi a unità veloci specifiche nominativamente individuate, di proprietà della società “Ustica Lines s.p.a.”, amministrata da MORACE Vittorio e già aggiudicataria delle gare precedenti, anziché riferirsi a tipologie generali di unità navali veloci ritenute idonee dall’Amministrazione,
- omettendo di individuare adeguati parametri per il calcolo, il controllo e la revisione delle compensazioni economiche da attribuire al prestatore dei servizi, né, comunque, prevedendo strumenti e meccanismi atti a scongiurare il rischio di eventuali sovra-compensazioni, ovvero a consentire il recupero delle stesse,
- omettendo altresì di prevedere meccanismi atti a scongiurare l’erogazione delle compensazioni finanziarie nei casi di spese effettivamente non sostenute dalla società aggiudicataria, in relazione, tra l’altro, ai casi di corse omesse per ragioni di forza maggiore (tra le quali le condizioni meteo-marine avverse), il tutto in violazione, tra l’altro, del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri, nonché dei principi relativi alla compensazione degli obblighi di pubblico servizio come formulati, tra l’altro, nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.07.2003, C-280/00 (cd. Sentenza “Altmark”) e nella Decisione della Commissione Europea, del 28.11.2005 (riguardante l’applicazione dell’art. 86, comma 2, del trattato CE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale), nonché dei principi di cui agli artt. 1 legge reg. nr. 12/2002 e 4 ss. d.P.R. 1113/1953, come modificato dal d. lgs. nr. 296/2000,
- omettendo di astenersi dall’espletamento della suddetta procedura di gara, sebbene sin dal gennaio 2008 sua figlia NACCARI Maria Grazia fosse stata assunta in “Ustica Lines s.p.a.”, unica società che faceva pervenire la propria offerta economica ed alla quale, in data 15.10.2008, veniva in effetti aggiudicato il servizio,
- erogando in favore di “Ustica Lines s.p.a.” le compensazioni finanziarie derivanti dai contratti stipulati in seguito alla suddetta aggiudicazione in assenza di qualsivoglia controllo circa la congruità delle stesse e basandosi unicamente sulla presentazione delle fatture contabili da parte dell’aggiudicataria,
- erogando in favore di “Ustica Lines s.p.a.”, la somma complessiva di € 10.108.444,65, suddivisa nei termini che seguono, apparentemente a titolo di compensazione, nonostante le correlate prestazioni di trasporto marittimo non fossero mai state rese, né recuperate:
 - Isole Egadi (periodo 01.11.2008 – 31.03.2014): € 924.432,88, effettivamente erogati, in relazione a 46.629 miglia marittime non percorse, né recuperate; € 227.880,00, effettivamente erogati, in relazione a 2.327 scali non effettuati, né recuperati;



- Isole Eolie (periodo 01.11.2008 – 31.03.2014): € 5.159.692,11, effettivamente erogati, in relazione a 195.473 miglia marittime non percorse, né recuperate; € 719.306,18, in relazione a 16.844 scali non effettuati, né recuperati;
 - Isole Pantelleria, Pelagie ed Ustica: (periodo dall'01.11.2009 al 31.10.2014): € 2.897.153,7, effettivamente erogati, in relazione a 95.288 miglia marittime non percorse, né recuperate; € 179.979,08, effettivamente erogati, in relazione a 2.458 scali non effettuati, né recuperati;
- omettendo di programmare ed operare adeguati controlli in merito alle prestazioni rese da "Ustica Lines s.p.a.", così omettendo, tra l'altro, di rilevare le gravi inadempienze contrattuali poste in essere dal suddetto armatore tra gli anni 2009 e 2011 nell'ambito del contratto concernente i collegamenti con le Isole Eolie per il quinquennio 2008 – 2013 (CIG nr. 019994255A), ai sensi dell'art. 23 del Capitolato d'Appalto ("*In caso di indisponibilità del natante, dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni meteo-atmosferiche, che non consentono l'espletamento del servizio per oltre 24 ore, si provvederà a sostituire il mezzo nautico. Nel caso in cui il mezzo abbia caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste dall'allegato tecnico del presente capitolato e venga utilizzato per oltre 10 giorni, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 21 a partire dall'undicesimo giorno di utilizzazione del mezzo in sostituzione*"), inadempienze che avrebbero dovuto portare all'applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione regionale, per complessivi € 478.397,50 (applicate in concreto per soli € 34.370,00);
- curando, quale responsabile del procedimento, la nuova procedura di gara meglio descritta nel capo che segue – indetta nel febbraio 2014 a seguito della scadenza dei contratti di servizio sopra indicati – secondo le modalità illecite meglio descritte nel capo che segue, omettendo peraltro di astenersi da detta attività amministrativa nonostante il rapporto di lavoro da tempo intrapreso dalla figlia NACCARI Maria Grazia con la società "Ustica Lines s.p.a.", in ciò violando, tra l'altro, l'art. 7 d.P.R. nr. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*),

prometteva alla SEVERINO di assumere in "Ustica Lines s.p.a." la figlia NACCARI Maria Grazia, in forza di contratti di lavoro ed accordi che prevedevano altresì il pagamento, da parte della società, dei canoni relativi agli immobili ove la NACCARI avrebbe abitato dapprima nella città di Trapani ed in seguito nella città di Palermo, unitamente al pagamento, da parte della società, delle correlate utenze domestiche (assunzione in effetti formalizzata in data 15.01.2008 con contratto a tempo determinato, convertito in data 24.11.2008 in contratto a tempo indeterminato e tuttora in essere);

inoltre, dava alla SEVERINO, o comunque le faceva dare, le seguenti utilità:

- in occasione delle festività natalizie del 2008, una collana di perle, con chiusura in oro bianco 18 kt., con diamanti taglio brillante incastonati sulla susta, del valore approssimativo pari a circa € 3.000,00;
- in occasione delle festività natalizie del 2010, un pendente in oro bianco 18 kt. e diamanti taglio brillante, del valore approssimativo pari a circa € 4.000,00;
- in occasione del compleanno del 2012, due borse, di cui una marca "Chanel", del valore non determinato;
- in occasione delle festività natalizie del 2013, un anello ed una collana marca "Salvini", realizzati in oro bianco 18 kt., diamanti taglio brillante rotondo e onice nero, del valore approssimativo pari ad € 3.525,00 (l'anello) ed € 3.275,00 (la collana);
- una tessera di libero percorso (T.L.P.), assegnata nominativamente alla stessa SEVERINO ma liberamente utilizzabile anche da terzi, per beneficiare senza alcun limite di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della "Ustica Lines" (tessera in effetti utilizzata dalla SEVERINO e/o da terzi, in accordo con la SEVERINO, per complessivi nr. 32 transiti gratuiti effettuati tra gli anni 2010 e 2014, per un controvalore economico complessivo pari ad € 551,50);

infine, dava, o comunque faceva dare, a NACCARI Maria Grazia:

- nr. 35 biglietti-omaggio, assegnati nominativamente, tra gli anni 2009 e il 28.05.2016 alla predetta NACCARI, ma liberamente utilizzabili anche da terzi, per beneficiare di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della "Ustica Lines/Liberty Lines", per un controvalore economico complessivo pari ad € 1.051,96.

Con l'aggravante del fatto corruttivo avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. In Palermo, da data prossima al gennaio 2008 sino al 28.05.2016.

MORACE Vittorio, SEVERINO Salvatrice, BAGARELLA Sergio, CIPOLLA Lucio e MICELI Elisabetta

- B) per il reato di cui agli artt. 110 e 353, co. 2 c.p.** perché, in concorso morale e materiale tra loro e nelle rispettive qualità meglio indicate, per MORACE e SEVERINO, nel capo che precede, nonché con BAGARELLA, CIPOLLA e MICELI quali funzionari dell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, preposti al Servizio 2 Trasporto Regionale, Aereo e Marittimo, quindi pubblici ufficiali, e stabilmente adibiti alla Unità Operativa (diretta da SEVERINO Salvatrice sino al mese di aprile 2014) specificamente dedicata ai servizi di collegamento marittimo con le Isole minori siciliane di interesse regionale, operando in particolare la SEVERINO quale responsabile della procedura di gara "*Per l'affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri tra e verso le isole minori della Sicilia*" Lotto 1) *Unità di rete isole Egadi CIG5593121575* e Lotto 2) *Unità di rete isole Eolie CIG5593129C0D*" pubblicato sulla G.U.U.E. S28 del 8.2.2014 e G.U.R.S. del 14.2.2014, e BAGARELLA, CIPOLLA e MICELI quali stretti collaboratori della SEVERINO ai fini della elaborazione degli atti di gara, versando, tutti i pubblici ufficiali citati, in condizioni di palese conflitto di interessi derivanti dalle molteplici utilità ricevute nel corso degli anni (nei termini compiutamente indicati nei capi A) e D) di rubrica) da "*Ustica Lines s.p.a.*", ossia da uno dei principali attori economici del settore interessato dalla suddetta procedura di gara, con mezzi fraudolenti materialmente impiegati da SEVERINO, BAGARELLA, CIPOLLA e

4

MICELI, e consistiti nel predisporre il bando pubblico in violazione, tra l'altro, del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri, nonché dei principi relativi alla compensazione degli obblighi di pubblico servizio come formulati, tra l'altro, nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.07.2003, C-280/00 (cd. Sentenza "Altmark"), nella Decisione della Commissione Europea, del 28.11.2005 (riguardante l'applicazione dell'art. 86, comma 2, del trattato CE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale) e nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C – 8/02), nonché dei principi di cui agli artt. 1 legge reg. nr. 12/2002 e 4 ss. d.P.R. 1113/1953, come modificato dal d. lgs. nr. 296/2000, in particolare:

- utilizzando, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria spettante all'affidatario del servizio, parametri calibrati con riguardo agli specifici mezzi di trasporto marittimo nella disponibilità della concorrente "Ustica Lines s.p.a." amministrata dall'armatore MORACE Vittorio (poi risultata aggiudicataria della gara e già aggiudicataria degli appalti precedenti) anziché a tipologie generali di unità navali veloci;
- sovrastimando, per effetto dell'artificio di cui sopra, gli importi delle compensazioni in modo da creare una sovradeterminazione delle basi d'asta di entrambi i lotti e garantire, così, un'aggiudicazione a condizioni economiche illegittimamente favorevoli per la concorrente "Ustica Lines s.p.a.", con pari danno per la Regione Siciliana;

turbavano la predetta procedura di gara, conclusasi con l'aggiudicazione di entrambi i lotti in favore di "Ustica Lines s.p.a." ottenuta con un irrisorio ribasso (dello 0,05%) applicato su importi di base d'asta sensibilmente maggiori (€24.806.000+IVA per il Lotto 1 ed €39.548.400+IVA per il Lotto 2) rispetto a quelli che l'Amministrazione avrebbe dovuto predisporre in assenza delle predette manovre indebite di sovrastima, così procurando ad "Ustica Lines s.p.a." ingiusto vantaggio patrimoniale.

Con l'aggravante, per la SEVERINO, BAGARELLA, CIPOLLA e MICELI, di avere agito nella qualità di soggetti preposti dall'Autorità al pubblico incanto.

In Palermo, in data anteriore e prossima all'08.02.2014.

SEVERINO Salvatrice

- C) **per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.** perché, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 2 "Trasporto Regionale Aereo e Marittimo" della Regione Siciliana, falsamente attestava – in seno alla nota nr. 55323 del 28.06.2013 avente ad oggetto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione al suddetto incarico dirigenziale – di non avere parenti o affini sino al quarto grado, dipendenti presso enti o aziende che intrattenessero rapporti col suo ufficio, mentre, in realtà, la figlia NACCARI Maria Grazia intratteneva da tempo un rapporto di lavoro con la società "Ustica Lines s.p.a."

In Palermo, il 28.06.2013.

MORACE Vittorio, MORACE Ettore, BAGARELLA Sergio, CIPOLLA Lucio e MICELI Elisabetta

D) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. perché, agendo, MORACE Vittorio e MORACE Ettore, quali titolari della società di navigazione “Ustica Lines s.p.a.” (in seguito ridenominata “Liberty Lines s.p.a.”), e comunque quali Presidenti *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione della predetta società,

- **per orientare stabilmente a vantaggio loro e della suddetta società le pubbliche funzioni esercitate da BAGARELLA Sergio, CIPOLLA Lucio e MICELI Elisabetta, quali funzionari dell’Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, preposti, (BAGARELLA, almeno dall’anno 2003, CIPOLLA, almeno dall’anno 2005 e MICELI, almeno dall’anno 2002) al Servizio 2 Trasporto Regionale, Aereo e Marittimo, quindi pubblici ufficiali, stabilmente adibiti alla Unità Operativa (diretta da SEVERINO Salvatrice sino al mese di aprile 2014) specificamente dedicata ai servizi di collegamento marittimo con le Isole minori siciliane di interesse regionale, ed inoltre,**
- **affinché i suddetti BAGARELLA, CIPOLLA e MICELI, compissero più atti contrari ai propri doveri di ufficio, e, comunque, per averli già compiuti, nella specie:**
 - concorrendo con la Dirigente SEVERINO Salvatrice alla gestione delle procedure di gara indette con il bando individuato con codice CIG 019994255A, pubblicato sulla G.U.U.E. S159 del 19.08.2008 e sulla G.U.R.S. nr. 35 del 29.08.2008 e con il bando individuato con codice CIG 0326667621 – aventi ad oggetto l’affidamento per anni cinque del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri tra e verso le isole minori della Sicilia – secondo modalità contrarie ai principi e alle norme, anche di derivazione comunitaria, concernenti i servizi di interesse economico generale ed in particolare quelli di trasporto marittimo, nella specie offrendo il proprio contributo, attivo ed omissivo, alle condotte illegittime poste in essere dalla SEVERINO nei termini analiticamente indicati nel capo A) di rubrica,
 - contribuendo alla erogazione in favore di “Ustica Lines s.p.a.” di compensazioni finanziarie derivanti dai contratti di cui ai bandi pubblici in precedenza indicati, in assenza di qualsivoglia controllo circa la congruità delle stesse e basandosi unicamente sulla presentazione delle fatture contabili da parte dell’aggiudicataria,
 - contribuendo alla erogazione in favore di “Ustica Lines s.p.a.”, della somma complessiva di € 10.108.444,65, suddivisa nei termini analiticamente indicati nel capo A) di rubrica, apparentemente a titolo di compensazione, nonostante le correlate prestazioni di trasporto marittimo non fossero mai state rese, né recuperate,
 - omettendo di programmare ed operare adeguati controlli in merito alle prestazioni rese da “Ustica Lines s.p.a.”, così omettendo, tra l’altro, di rilevare le gravi inadempienze contrattuali poste in essere dal suddetto armatore tra gli anni 2009 e 2011 nell’ambito del contratto concernente i collegamenti con le Isole Eolie per il quinquennio 2008 – 2013 (CIG nr. 019994255A), ai sensi dell’art. 23 del Capitolato d’Appalto, nei termini analiticamente indicati nel capo A) di rubrica,

- 8
- concorrendo con la Dirigente SEVERINO Salvatrice alla gestione della procedura di gara meglio descritta nel capo B) di rubrica secondo le modalità illecite meglio descritte nel capo B), ed inoltre,
 - o **affinché i suddetti BAGARELLA e CIPOLLA, nella qualità di componenti (come testimoni) della Commissione della gara di appalto indetta con il bando pubblico meglio indicato nel capo B) di rubrica e celebratasi in data 28.03.2014/31.03.2014 (avente ad oggetto l'affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri tra e verso le isole Egadi e le isole Eolie), compissero atti contrari ai propri doveri di ufficio, e, comunque, per averli già compiuti, nella specie:**
 - omettendo di assumere qualsivoglia iniziativa istruttoria e nulla osservando in merito all'aggiudicazione provvisoria del Lotto di gara nr. 2 (collegamenti con le isole Eolie) in favore della concorrente "*Ustica Lines s.p.a.*", all'esito della seduta di gara celebratasi in data 31.03.2014, sebbene nel corso della medesima seduta fosse pervenuta nota scritta con cui l'altra concorrente "*Compagnia delle Isole s.p.a.*", nel sottolineare l'inattendibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 30.09.2013 dalla Responsabile del procedimento di gara, SEVERINO Salvatrice, in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità nello svolgimento della predetta funzione, richiedeva espressamente di sospendere la procedura e denunciava la situazione di palese incompatibilità in cui, d'altro canto, effettivamente versava la predetta SEVERINO, in ragione del rapporto di lavoro instaurato dalla figlia NACCARI Maria Grazia con la predetta concorrente "*Ustica Lines s.p.a.*", nei termini meglio indicati al capo A), in tal modo violando il principio di imparzialità nell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e tutti i principi generali che governano il procedimento amministrativo, di cui agli artt. 1 ss. l. n. 241/1990,

davano al BAGARELLA, o comunque gli facevano dare, le seguenti utilità:

- o un televisore marca "Samsung", 55 pollici, avente codice identificativo UE55C7000WPXZT, del valore di € 2.082,50,
- o una tessera di libero percorso (T.L.P.), assegnata nominativamente allo stesso BAGARELLA ma liberamente utilizzabile anche dai suoi familiari e da terzi, per beneficiare senza alcun limite di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della "*Ustica Lines/Liberty Lines*" (tessera in effetti utilizzata dal BAGARELLA, dai suoi familiari e da terzi, in accordo con il BAGARELLA, per complessivi nr. 128 transiti gratuiti effettuati tra gli anni 2010 e 2016, per un controvalore economico complessivo pari ad € 2.766,56),
- o regalie varie (ceste natalizie, penne di valore, etc.), consegnate per lo meno sino alle festività natalizie del 2016,

davano al CIPOLLA, o comunque gli facevano dare, le seguenti utilità:

- o una tessera di libero percorso (T.L.P.), assegnata nominativamente allo stesso CIPOLLA ma liberamente utilizzabile anche dai suoi familiari e da terzi, per beneficiare senza alcun limite di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della "*Ustica Lines/Liberty Lines*" (tessera in effetti utilizzata dal CIPOLLA, dai suoi familiari e da terzi, in accordo con il CIPOLLA, per complessivi nr. 582 transiti gratuiti effettuati tra gli anni 2010 e 2015, per un controvalore economico complessivo pari ad € 13.440,59),

- regalie varie (ceste natalizie, penne di valore, etc.), consegnate per lo meno sino alle festività natalizie del 2016,

davano alla MICELI, o comunque le facevano dare, le seguenti utilità:

- una tessera di libero percorso (T.L.P.), assegnata nominativamente alla stessa MICELI ma liberamente utilizzabile anche dai suoi familiari e da terzi, per beneficiare senza alcun limite di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della “*Ustica Lines/Liberty Lines*” (tessera in effetti utilizzata dalla MICELI, dai suoi familiari e da terzi, in accordo con la MICELI, per complessivi nr. 189 transiti gratuiti effettuati tra gli anni 2010 e 2016, ivi compreso un transito in omaggio effettuato in data 21.03.2016, per un controvalore economico complessivo pari ad € 3.635,48),

Con l’aggravante del fatto corruttivo avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

In Palermo, sino a data anteriore e prossima al 24.12.2016.

MORACE Vittorio e MONTELEONE Giacomo

E) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. perché, agendo, MORACE Vittorio, quale titolare della società di navigazione “*Ustica Lines s.p.a.*”, ed in particolare quale Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione della predetta società,

- **per orientare stabilmente a vantaggio suo e della suddetta società le pubbliche funzioni esercitate da MONTELEONE Giacomo**, quale Dirigente di terza fascia presso l’Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, in quanto tale incaricato di presiedere le Commissioni delle gare di appalto rispettivamente celebrate in data 23.10.2013 e 28.03.2014/31.03.2014, quest’ultima indetta con il bando pubblico meglio indicato nel capo B) di rubrica (entrambe aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante unità veloci da passeggeri tra e verso le isole Egadi e le isole Eolie), e comunque,
- **affinché il suddetto MONTELEONE compisse più atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e, comunque, per averli già compiuti**, nella specie:
 - omettendo di assumere qualsivoglia iniziativa istruttoria ed anzi dando corso all’aggiudicazione provvisoria del Lotto di gara nr. 2 (collegamenti con le isole Eolie) in favore della concorrente “*Ustica Lines s.p.a.*”, all’esito della seduta di gara celebrata in data 31.03.2014, sebbene nel corso della medesima seduta fosse pervenuta nota scritta con cui l’altra concorrente “*Compagnia delle Isole s.p.a.*”, nel sottolineare l’inattendibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 30.09.2013 dalla Responsabile del procedimento di gara, SEVERINO Salvatrice, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità nello svolgimento della predetta funzione, richiedeva espressamente di sospendere la procedura e denunciava la situazione di palese incompatibilità in cui, d’altro canto, effettivamente versava la predetta SEVERINO, in ragione del rapporto di lavoro instaurato dalla figlia NACCARI Maria Grazia con la predetta concorrente “*Ustica Lines s.p.a.*”, nei termini meglio indicati al capo A), in tal modo violando il principio

)0

di imparzialità nell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e tutti i principi generali che governano il procedimento amministrativo, di cui agli artt. 1 ss. l. n. 241/1990,

- ed agendo comunque al fine di assicurarsi i vantaggi amministrativi ed economici meglio delineati nei capi A) e B),

dava al MONTELEONE, o comunque gli faceva dare, la seguente utilità:

- una tessera di libero percorso (T.L.P.), valida dall'anno 2010 sino a tutto il 2014, assegnata nominativamente allo stesso MONTELEONE ma liberamente utilizzabile anche da terzi, per beneficiare senza alcun limite di passaggi gratuiti a bordo dei mezzi di navigazione della "*Ustica Lines s.p.a.*" (tessera in effetti utilizzata dal MONTELEONE, dai suoi familiari e da terzi, in accordo con il MONTELEONE, per complessivi nr. 147 transiti gratuiti effettuati tra gli anni 2010 e sino al 29.09.2013, per un controvalore economico complessivo pari ad € 1.434,90),

Con l'aggravante del fatto corruttivo avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

In Palermo, sino al 31.12.2014.

FAZIO Girolamo

- F) **per il reato di cui agli artt. 61, nr. 9) e 336, co. 1 c.p.** perché, intervenendo in qualità di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana ad un incontro svoltosi presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti avente ad oggetto, tra l'altro, il contenzioso tra il suddetto Assessorato e la società "*Ustica Lines s.p.a.*" (in seguito ridenominata "*Liberty Lines s.p.a.*"), amministrata da MORACE Ettore, in merito all'annullamento in autotutela del bando di gara pubblicato nella G.U.E. S28 dell'8 febbraio 2014 per l'affidamento dei servizi di collegamento a mezzo unità veloci per le isole Egadi e Eolie e della successiva aggiudicazione disposta in favore della suddetta "*Ustica Lines s.p.a.*", usava minaccia nei confronti della dott.ssa PIAZZA Dorotea Maria, Dirigente *pro tempore* del servizio 2 ("Trasporto regionale aereo e marittimo"), presso il suddetto Assessorato Regionale ai Trasporti, nella specie proferendo al suo indirizzo espressioni del tipo "*La pagherete cara, è questione di tempo...ma la pagherete cara*", al fine di costringere la predetta Dirigente, già responsabile del suddetto annullamento d'ufficio, ad assumere posizioni amministrative in contrasto con i principi e le norme, anche di derivazione comunitaria, in materia di servizi di interesse economico generale, così da risultare più favorevoli alle ragioni economiche della società "*Ustica Lines s.p.a.*".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di deputato presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

In Palermo, in data anteriore e prossima al 10.12.2015.

MORACE Ettore, MONTALTO Giuseppe e CARONIA Marianna

- G) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p. perché, agendo il MORACE nella qualità di amministratore delegato della società “*Liberty Lines s.p.a.*” (già denominata “*Ustica Lines s.p.a.*”), titolare di contratti pubblici per i servizi di collegamento marittimo della regione Sicilia con le isole minori,
- per orientare stabilmente a vantaggio suo e della suddetta società l’esercizio delle funzioni attribuite al pubblico ufficiale MONTALTO Giuseppe, quale coordinatore della Segreteria Particolare dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ed inoltre
 - affinché il predetto MONTALTO ed il pubblico ufficiale CARONIA Marianna, capo della Segreteria Particolare dell’Assessore regionale alla Famiglia, compissero un atto contrario ai loro doveri d’ufficio ed in particolare contrario al dovere di agire nell’ambito delle competenze loro attribuite, nella specie affinché i predetti ostacolassero, in data 04.10.2016, la nomina di PRESTIGIACOMO Giuseppe quale consulente della Commissione – Trasporti presso l’Assemblea Regionale Siciliana in materia di trasporti marittimi, trattandosi di nomina sgradita a MORACE Ettore, all’uopo inducendo i deputati del “Movimento 5 Stelle” ad assumere una posizione contraria alla relativa proposta,
 - ed inoltre, per essersi i predetti impegnati, anche dopo la prima bocciatura del 04.10.2016, ad ostacolare ulteriormente la nomina del suddetto PRESTIGIACOMO, prometteva ai suddetti MONTALTO e CARONIA denaro ed utilità, destinate alla CARONIA, di seguito indicate; segnatamente:
 - si impegnava ad accogliere tutte le richieste economiche avanzate da CARONIA Marianna a titolo di “buonuscita”, per l’intervenuta cessazione del rapporto di impiego della donna con la società “SIREMAR”, in seguito all’acquisizione di quest’ultima da parte della società “S.N.S. s.p.a.”, già partecipata al 50% da “*Ustica Lines s.p.a.*”,
 - prometteva di saldare personalmente una parte delle suddette richieste economiche, nella misura di almeno € 50.000,00, previa presentazione, da parte della CARONIA, di una fattura relativa a prestazioni inesistenti;
- inoltre, prometteva al solo MONTALTO un’utilità destinata a MESSINA Pietro, in quanto amico dello stesso MONTALTO, consistente nell’assunzione del MESSINA quale addetto-stampa presso la società “*Liberty Lines s.p.a.*” (assunzione in effetti formalizzata a decorrere dall’01.01.2017).
- In Palermo, dal mese di ottobre 2016 almeno sino al 15.12.2016.**

MORACE Ettore e VICARI Simona

H) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p. perché, agendo, il MORACE, nella qualità meglio indicata nel capo che precede:

- per avere, la VICARI, stabilmente orientato a vantaggio suo e della società “*Liberty Lines s.p.a.*”, le proprie funzioni, nelle qualità di Senatrice della Repubblica appartenente al gruppo “Area Popolare”, nonché di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, dunque, di pubblico ufficiale, ed inoltre,
- per avere la VICARI indotto il collega di partito e deputato presso l’Assemblea Regionale Siciliana, ALONGI Pietro, a non promuovere la nomina di PRESTIGIACOMO Giuseppe quale consulente dell’A.R.S. in materia di trasporti marittimi regionali, trattandosi di nomina sgradita al MORACE,
- nonché per avere la stessa VICARI (nella suddetta qualità di Sottosegretario di Stato) attivamente concorso a determinare l’approvazione dell’art. 1, commi 33, 34 e 35 legge 11 dicembre 2016, nr. 232 (recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”), norma con cui il trasporto marittimo urbano veniva assoggettato all’aliquota I.V.A. del 5%, anziché a quella del 10%, così avvantaggiando le attività d’impresa del MORACE, con una conseguente e cospicua perdita secca in termini di gettito erariale,

faceva consegnare a VICARI Simona un orologio marca “*Rolex*” del valore di circa € 5.800,00, dopo averle peraltro già regalato un orologio marca “*Bulgari*”, modello a serpente, del valore di € 7.200,00, in occasione del varo di un nuovo aliscafo di proprietà della “*Liberty Lines*” (varo a cui la VICARI presenziava in qualità di “madrina”).

In Palermo, sino a data prossima al 24.12.2016.

MORACE Ettore, CROSETTA Rosario e FINOCCHIARO Massimo

I) per il reato di cui agli artt. 110, 117 e 319 c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro, il CROSETTA in qualità di Presidente *pro tempore* della Regione siciliana ed il FINOCCHIARO (a sua volta legato al MORACE per avere questi assunto la figlia FINOCCHIARO Federica in “*Liberty Lines s.p.a.*” con contratto a tempo determinato stipulato in data 03.06.2016) quale uomo di fiducia del CROSETTA, accettavano da MORACE Ettore, Amministratore delegato della società di navigazione “*Liberty Lines s.p.a.*”, la promessa di € 10.000,00 (promessa seguita dalla effettiva dazione della predetta somma di denaro, mediante due bonifici bancari da € 5.000,00 cadauno), da destinare al movimento politico denominato “*Riparte Sicilia*”, direttamente riconducibile agli stessi CROSETTA e FINOCCHIARO, affinché CROSETTA compisse atti contrari ai suoi doveri, d’ufficio, nella specie esercitando indebite pressioni sui dirigenti regionali PIAZZA Dorotea e BELLOMO Fulvio (entrambi in servizio presso l’Assessorato regionale ai trasporti con competenze in materia di trasporto marittimo) al fine di indurli ad implementare, in sede di programmazione amministrativa, i servizi di trasporto da e per le isole minori siciliane erogati da “*Liberty Lines s.p.a.*”, così da destinare maggiori risorse economiche di derivazione pubblica a quest’ultima società di navigazione.

In Palermo, sino al 18.05.2017.

LIBERTY LINES s.p.a. (già denominata "Ustica Lines s.p.a.")

J) **per l'illecito amministrativo da reato previsto dagli artt. 5, 21 e 25, commi 1, 2 e 3 d. lgs. nr. 231/2001**, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p., descritto al capo A), al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p., descritto al capo D), al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p., descritto al capo E), al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p., descritto al capo G), al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 c.p. c.p., descritto al capo H), nonché al delitto di cui agli artt. 110, 117 e 319 c.p., descritto al capo I), perché, non avendo adottato, o comunque efficacemente attuato, prima della commissione dei fatti, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quelli verificatisi, e non avendo comunque effettuato alcuna effettiva attività di vigilanza, rendeva possibile che MORACE Vittorio e MORACE Ettore, al fine di favorire la "Liberty Lines s.p.a." (già denominata "Ustica Lines s.p.a."), commettessero, nell'interesse e a vantaggio dell'ente, i reati di cui ai capi A), D), E), G), H) e I) loro rispettivamente ascritti.

Con l'aggravante del conseguimento di un profitto di rilevante entità da parte dell'ente nel cui interesse veniva commesso il reato di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p.

In Palermo, nelle date indicate ai capi A), D), E), G), H) e I) di rubrica.

AVVISA

Le predette persone fisiche e la predetta persona giuridica che sono terminate le indagini preliminari relative ai fatti sopra descritti; che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la propria Segreteria – Ufficio 415 bis, Procura della Repubblica, piano 3°, stanza 47, Palazzo di Giustizia, piazza V.E. Orlando - e che la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore hanno facoltà:

- ☞ di prenderne visione e di estrarne copia previa istanza da presentarsi al predetto ufficio ove verrà trasmesso a tal fine il fascicolo;
- ☞ entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso: di presentare memorie; produrre documenti; depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; chiedere al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto/i ad interrogatorio; qualora venga fatta richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:
 - a) di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o violenza;
 - b) che non siano utilizzati, neppure con il consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti;
 - c) di essere avvertito, prima che abbia inizio l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che salvo quanto disposto dall'art. 66 co. 1° c.p.p. in ordine alla verifica dell'identità personale, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando comunque che il procedimento seguirà il suo corso; che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, salvo le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. (coimputati nel medesimo reato o persone imputate in un procedimento connesso, persone imputate di un reato collegato, responsabile civile e persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria, persone che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di Giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario) e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.;

M

- d) a ricevere contestazione in forma chiara e precisa del fatto o dei fatti che gli sono attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
- e) di esporre quanto ritiene utile alla sua difesa;
- f) ove ne ricorrano i presupposti ha facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e che l'esito positivo della prova estingue il reato;
- g) alla comunicazione delle iscrizioni prevista dall'art. 335 comma 3 c.p.p.;
- h) all'interprete ed alla traduzione degli atti a norma dell'art. 143 c.p.p.
- i) diritto di chiedere la definizione del procedimento con riti alternativi quali:
 - giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti c.p.p.);
 - applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.);
 - domanda di oblazione, ove si proceda in relazione a contravvenzioni punite con la pena della sola ammenda o dell'ammenda alternativa all'arresto;
 - giudizio immediato (art. 419, quinto comma, c.p.p.);
 - richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater c.p., qualora si proceda per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma II dell'art. 550 c.p.p.; la richiesta può essere formulata, personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

COMUNICA

alla persona sottoposta alle indagini che:

- a) la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- b) l'indagato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed è avvertito che, in mancanza, sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
- c) ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- d) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono previste dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 che di seguito si riporta:
 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41;
 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero imposta sostitutiva.
 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

4 bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4 ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Inoltre l'art. 92 prevede che " Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altro familiare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 comma 2, ma i limiti di reddito indicati nell'art.76 comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi".

INVITA

le persone sottoposte alle indagini, qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare od eleggere il domicilio a norma dell'art. 161 commi 1° e 2° c.p.p., con avviso che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto per le notificazioni di legge inerenti il presente procedimento penale e che in mancanza di tale comunicazione, o nel caso di insufficienza, inidoneità o rifiuto della dichiarazione o della elezione del domicilio, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna ai difensori d'ufficio o di fiducia sopra indicati.

Visti gli artt. 39 ss. e 57 d. lgs. 231/2001,

AVVISA

La persona giuridica in epigrafe indicate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che l'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Il presente atto vale quale **informazione di garanzia** ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.p., nonché, dell'art. 57 d. lgs. 231/2001 in ordine ai reati descritti in epigrafe commessi nel luogo e nella data ivi indicate.

Visti gli artt. 268, commi 4 e 6 c.p.p.,

AVVISA

I Difensori che sono stati depositati in questa Segreteria i decreti, i verbali e le registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del presente procedimento. Tale deposito, per l'esercizio delle facoltà di esame degli atti e di ascolto registrazioni, avrà la durata di giorni 20 dalla notifica del presente avviso.

Il presente avviso vale altresì quale avviso di deposito dei decreti di pagamento già emessi nell'ambito del presente procedimento penale ai sensi dell'art. 168 d.P.R. 115/2002.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la notifica alle persone indicate, facendo presente che:

- ☛ qualora l'indagato non sia reperibile al domicilio eletto o dichiarato, la notifica sarà effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4° c.p.p. mediante consegna di copia al difensore;
- ☛ per gli indagati dichiarati irreperibili la notifica sarà effettuata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. mediante consegna di copia al difensore;
- ☛ per gli indagati latitanti la notifica sarà effettuata ai sensi dell'art. 165 c.p.p. mediante consegna di copia al difensore.

Si notifici a tutti i Difensori sopra indicati ed agli indagati elettivamente domiciliati presso i Difensori, a mezzo procedure telematiche ex art. 148 co. 2 bis cpp.

Si notifici alle persone fisiche e giuridica sopra indicate (che non abbiano eletto domicilio presso gli studi dei rispettivi Difensori) a mezzo Comandi Provinciali dei Carabinieri di Palermo e Trapani – R.O.N.I., con facoltà di subdelega, il cui personale provvederà altresì a far dichiarare/eleggere domicilio agli indagati BAGARELLA, CIPOLLA, MICELI e MONTELEONE.

Palermo, 29.10.2018.



IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Francesco Gualtieri – Sost.